



Comune di Lunamatrona

PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 19.06.2024

OGGETTO: Validazione P.E.F. Piano Economico Finanziario della gestione del servizio di rifiuti urbani - Aggiornamento annualità 2024-2025

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARRUCIU ITALO - Sindaco	Sì
2. MURRU EMANUELE - Consigliere	Sì
3. SETZU MARCO - Consigliere	Sì
4. GARAU GIOVANNI - Consigliere	Sì - Videoconferenza
5. SANNA ANGELA - Consigliere	Sì - Videoconferenza
6. FLORIS ENRICO - Consigliere	Sì
7. SCELLA GIANNI - Consigliere	Sì
8. CABIDDU RENZO - Consigliere	Sì
9. SETZU SIMONA - Consigliere	Sì - Videoconferenza
10. MERICI ALESSANDRO - Consigliere	Sì
11. MELIS CARLA - Consigliere	Sì
12. SERRI CARLA - Consigliere	Sì - Videoconferenza
13. SETZU MATTIA - Consigliere	No
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott. Giorgio Sogos il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CARRUCIU ITALO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), art. 1, commi 639 e seguenti, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La IUC si compone:

- 1) dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2) di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- 3) nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 "Legge di bilancio 2020", che ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione delle IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti TARI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 27.04.2023;

Considerato che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione

dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;

- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

Preso atto che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), che prevede rilevanti novità quali:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 3, comma 5-*quiquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Richiamato l'art. 7-quater del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 (in G.U. 28.05.2024, n. 123), che testualmente recita:

*“Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quiquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al **30 giugno 2024**. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-*quiquies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”*;

Rilevato che nell'art. 7 della Delibera 363/2021 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
- Arera: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

Visto l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...”* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell'art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”*.

Atteso che l'art. 1.1 dell'MTR-2, allegato "A" alla delibera 363/2021, definisce l'ETC come "L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Rilevato che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

Dato atto che a tutt'oggi non risulta istituito l'Ente di Governo dell'ATO e, pertanto, l'Ente territorialmente competente è il Comune di Lunamatrona, tenuto a svolgere le relative funzioni fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;

Preso atto che l'ufficio proponente la presente delibera è stato individuato quale unità organizzativa interna dotata dei migliori profili di terzietà rispetto a tutti i Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e, più in particolare, rispetto all'area di appartenenza dell'Ufficio Tributi, che è gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more della procedura di validazione da perfezionarsi con approvazione del competente Consiglio Comunale;

Verificato che ai sensi dell'art. 4 della delibera 363/2021, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

Considerato che il servizio rifiuti per la parte di raccolta, trasporto e conferimenti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani è gestito in forma associata dall'Unione dei Comuni "Marmilla", che riveste il ruolo di responsabile dell'appalto e delle ripartizioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani tra i Comuni aderenti all'appalto associato e, pertanto, partecipante alla procedura di validazione tramite precisazioni ed integrazioni di dati di costo trasmessi dai gestori;

Preso atto che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1 e 7.3 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif, in data 26.04.2024 è stato trasmesso dall'Unione dei Comuni "Marmilla", quale soggetto gestore, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che il competente Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi ha verificato la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori ed altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Considerato che il Piano Economico Finanziario secondo il MTR-2 ARERA è il risultato di un complesso documentale acquisito nelle varie fasi della procedura di validazione e, pertanto, tutti i documenti trasmessi dai Gestori unitamente a quelli redatti in tal sede ai fini della definitiva validazione vengono quivi espressamente richiamati anche in riferimento alle relazioni tecniche ed economiche riguardanti la gestione del servizio integrato comunale dei rifiuti urbani;

Atteso che ai sensi dell'art.4 del MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021, le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, così come determinato dalla seguente tabella riepilogativa:

	2024	2025
rpi _a	2,70%	2,70%
X _a	0,10%	0,10%
QL _a	0,00%	0,00%
PG _a	0,00%	0,00%
C116a	0,00%	0,00%
CRI _a	2,00%	2,00%
ra	4,60%	4,60%

Atteso che si ritiene non necessario procedere alla richiesta del superamento del limite alla crescita annuale, come da art. 4.5 del MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021, in quanto non si rilevano situazioni di squilibrio economico finanziario per la gestione del servizio integrato rifiuti rispetto al dato dei costi efficienti derivanti dall'applicazione del MTR-2, e che la situazione complessiva è riassunta nel seguente prospetto:

	2024	2025
$\Sigma T a$	€ 201.244	€ 202.307
$\Sigma T a-1$	€ 192.440	€ 201.244
ΣT_{max}	€ 201.244	€ 202.307
Delta ($\Sigma T a - \Sigma T_{max}$)	€ 0,00	€ 0,00

Considerato che sono stati applicati, per il biennio di aggiornamento 2024-2025, valori inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del MTR, ai sensi dell'art. 4.5 della Delibera Arera 443/2019, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, secondo il quale le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ed è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, quivi specificando le componenti di costo ammissibili, ai sensi della disciplina tariffaria, che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

Richiamato l'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021, secondo il quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) contributo del MIUR per le istituzioni statali scolastiche ai sensi dell'art. 33 *bis* del D.L. 248/2007;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero di evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente;

Atteso che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, risulta essere per ciascuna annualità 2024-2025 il seguente:

	2024	2025
Totale costi	€ 201.244,00	€ 202.307,00
Detraz art. 1.4 Determina 2/21	€ 1.299,00	€ 1.319,00
Tariffa TARI	€ 199.945,00	€ 200.988,00

Atteso che il suindicato costo complessivo di gestione del servizio integrato RU dovrà essere interamente coperto dalle susseguenti entrate tariffarie calcolate per l'anno 2024, secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

Richiamata la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente, allegata al presente atto, per il dettaglio di tutte le scelte tecniche operate ai fini della validazione del PEF

TARI dell'anno corrente, nonché l'intera documentazione assunta dai Gestori e operatori individuati ai fini del consolidamento di tutti i costi per la validazione del PEF TARI;

Dato atto che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR-2 ARERA allegato alla Delibera 363/2021, la cui intera documentazione tecnica ed economica è stata acquisita nel complesso della nuova procedura di validazione del PEF e, pertanto, la medesima viene quivi integralmente richiamata quale parte integrante ed essenziale della presente;

Considerato che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata con deliberazione adottata dalla Provincia di riferimento;

Dato atto che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

Considerato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

Acquisito il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, Dott.ssa Valeria Usai, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/18.8.2000;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi, Dott.ssa Peppina Gallistru;

Ritenuto, quindi, di dover validare il Piano Economico Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2024;

Con la seguente votazione:

Favorevoli	N. 9
Contrari	N. 0
Astenuti	N. 3 (Merici, Melis e Serri)

D E L I B E R A

Validare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Deliberazione di ARERA n. n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR – 2, così come integrato e modificato dalle Deliberazioni di ARERA n. 389/2023/R/rif e n. 7/2024/R/rif, il Piano Economico Finanziario per il

periodo 2024 - 2025 ed i relativi documenti, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dare atto che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, risulta essere per ciascuna annualità 2024-2025 il seguente:

	2024	2025
Totale costi	€ 201.244,00	€ 202.307,00
Detraz art. 1.4 Determina 2/21	€ 1.299,00	€ 1.319,00
Tariffa TARI	€ 199.945,00	€ 200.988,00

Approvare i seguenti allegati, secondo gli schemi pubblicati con Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021:

- a. il Tool di Calcolo in Excel per la redazione del Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani relativo all'aggiornamento del periodo regolatorio del MTR-2 (2024-2025);
- b. la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente;

Trasmettere, ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif il Piano Economico finanziario 2024-2025 e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini della successiva approvazione.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione con esito uguale alla precedente, stante la necessità di provvedere nei termini di legge

DELIBERA

Con votazione dall'esito pari alla precedente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: CARRUCIU ITALO

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Giorgio Sogos

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
PARERE TECNICO - RAG.	Favorevole	11/06/2024	F.to: GALLISTRU PEPPINA	
PARERE REG. CONTABILE	Favorevole	11/06/2024	F.to: GALLISTRU PEPPINA	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/07/2024 al 16/07/2024 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lunamatrona, li _____

L'Impiegato Addetto
F.to